

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCHIETROMA** e **IANNELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1969

Modificazioni all'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri e integrazione della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La profonda esigenza, avvertita da tutti i partiti politici, di ristrutturare completamente taluni istituti dello Stato, con ritmo adeguato alle possibilità offerte dall'economia del Paese, non deve, tuttavia, far trascurare alcune esigenze di riforme parziali, che, per essere conseguibili con un aggravio finanziario minimo, dipendono soltanto da un atto che è insieme di giustizia e di buona volontà.

Fra gli istituti che hanno bisogno di una modifica che ponga subito rimedio ad una situazione sperequativa, vivamente avvertita, è l'Arma dei carabinieri, per la quale è tuttora vigente, nonostante essa sia la prima arma dell'Esercito, una norma che limita la carriera dei suoi ufficiali al grado di generale di divisione, mentre per le altre armi il grado terminale è quello di generale di corpo d'armata.

Com'è noto, gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri hanno origine comune a quella degli ufficiali delle altre armi e attendono a compiti onerosi e difficili, spesso di rilevante responsabilità rispetto al grado rivestito.

Per poter assolvere convenientemente i propri doveri, gli ufficiali dei carabinieri debbono essere dotati di requisiti non comuni e assoggettarsi ad una vita di sacrificio e di rinunzie, spesso estese alle famiglie, assai logorante, impegnativa e rischiosa per le occasioni improvvise d'intervento diretto in ogni ora del giorno e della notte, e le loro azioni e capacità sono soggette al severo vaglio di superiori, autorità, magistratura, popolazioni, eccetera.

Se tutto ciò rende decisamente difficoltoso il proseguimento nella carriera e molto arduo il pervenire ai gradi superiori, è però garanzia dell'alto livello di qualificazione cui debbano necessariamente pervenire i più alti gradi dell'Arma dei carabinieri.

Manca, dunque, una base concreta alla norma limitatrice dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, la quale manifesta ancor più macroscopicamente la sua illogicità quando si può constatare, come nella situazione attuale, che gli ufficiali dei carabinieri pervenuti al grado di generale di divisione vantano anche anzianità di servizio molto maggiori di quelle degli ufficiali

di altre armi pervenuti al grado di generale di corpo d'armata.

Pertanto, la norma contenuta nell'articolo 59, secondo alinea, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, la quale stabilisce, appunto, che l'avanzamento nel ruolo dell'Arma dei carabinieri avviene sino al grado di generale di divisione, si pone come una limitazione non giustificabile nei confronti di un'arma doviziosa di scelti e valorosi ufficiali, come se essa fosse incapace di esprimere dalle sue file generali degni di avanzare ulteriormente al grado di generale di corpo d'armata: giacchè, se la limitazione trovasse motivo nell'opportunità di mantenere l'affidamento — oggi di massima conferito a generali di corpo d'armata provenienti da altre armi — del Comando generale svincolato dai comuni principi gerarchici, per le esigenze fiduciarie cui esso è indubbiamente subordinato, basterà emanare una norma che contemperì tali esigenze con le pur legittime aspettative degli ufficiali dell'Arma.

Non mancano, d'altronde, elementi che avvalorino le suddette aspettative, ove si consideri che norme precedenti al citato articolo 59 (regio decreto-legge 8 febbraio 1943, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 463) avevano già previsto l'avanzamento sino al grado di generale di corpo d'armata, attribuito contestualmente all'incarico di comandante generale dell'Arma e, verificandosene l'occasione, gli ufficiali dell'Arma medesima hanno assolto competentemente e brillantemente delicati, impegnativi incarichi pertinenti al grado stesso e le stesse funzioni di comandante generale.

Giova, infine, far presente che, anche sull'esigenza di stabilire la *par condicio* tra gli ufficiali generali delle armi e corpi dello Stato, si fonda la proposta di legge n. 1799, riguardante modificazioni all'ordinamento della Guardia di finanza, presentata il 10 agosto 1969 all'altro ramo del Parlamento.

In considerazione di quanto precede è stato elaborato l'unito disegno di legge, il quale:

all'articolo 1, prevede l'istituzione nell'organico dell'Arma dei carabinieri di un

posto di generale di corpo d'armata, a modifica dell'articolo 59, secondo alinea, della citata legge n. 1137. È, altresì, stabilito che il limite di età per la permanenza nel grado sia di anni sessantacinque: tale limite è maggiore di un solo anno a quello ora fissato per i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e pari a quello esistente per i capi dei servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che rivestono il grado di tenente generale;

all'articolo 2, stabilisce che l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri avvenga secondo le normali disposizioni vigenti per gli ufficiali generali delle altre armi dell'Esercito che confluiscono nel ruolo unico di cui al più volte citato articolo 59;

all'articolo 3, stabilisce che al generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri possano essere attribuite tutte le funzioni e gli incarichi propri del grado, salvaguardando così le esigenze più sopra prospettate perchè il generale medesimo non verrebbe necessariamente destinato al comando generale dell'Arma. Sta di fatto che il cumulo delle esperienze acquisite nelle materie tecnico-giuridiche, oltre che in quelle strettamente militari, consentirebbe al generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri di apportare un notevole contributo di alta qualificazione ad alcuni degli alti incarichi cui potrebbe essere destinato;

all'articolo 4, apporta modifiche alla tabella organica riguardante il ruolo dell'Arma dei carabinieri, necessarie in relazione alle nuove norme di cui all'articolo 1, stabilendo, inoltre, la promozione « a scelta », con cadenza biennale, di uno tra i generali di divisione dell'Arma (la dotazione organica ne prevede cinque) che abbiano compiuto almeno due anni di comando di divisione o funzioni equipollenti;

all'articolo 5, stabilisce che, in sede di prima applicazione della legge emananda, il grado di generale di corpo d'armata sia attribuito con effetto immediato al generale di divisione che in atto esplica le fun-

zioni di vice comandante generale dell'Arma. Si tratta di un provvedimento che si fonderebbe sull'opportunità di non procrastinare alle normali scadenze, per una volta soltanto, il conferimento del nuovo grado, considerando la più lenta progressione gerarchica degli ufficiali dell'Arma, causata dalla situazione del relativo ruolo organico; nel medesimo tempo, darebbe il giusto riconoscimento a chi, fra gli attuali promuovendi, ha già assunto le superiori funzioni, gli oneri e le responsabilità di vice comandante generale e, a causa della disposizione

limitatrice, permane tuttavia da lungo tempo nel grado di generale di divisione;

all'articolo 6, detta disposizioni per la sistemazione finanziaria dell'onere, calcolato in 6 milioni di lire all'anno, per altro fronteggiabili senza alcun nuovo stanziamento di bilancio;

all'articolo 7, infine, abroga tutte le norme di legge contrarie o incompatibili con le nuove disposizioni, tra cui è da considerarsi in primo luogo quella già citata contenuta nell'articolo 59, secondo alinea, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Nel ruolo dell'Arma dei carabinieri è istituito il grado di generale di corpo d'armata.

Il limite di età dell'ufficiale generale per la permanenza in organico con il suddetto grado è fissato in anni sessantacinque.

### Art. 2.

Per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata nel ruolo dell'Arma dei carabinieri si osservano le norme per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

### Art. 3.

Al generale di corpo d'armata del ruolo dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le funzioni e gli incarichi previsti dalle vigenti norme per il grado.

### Art. 4.

Alla tabella n. 1, quadro II — ruolo dell'Arma dei carabinieri —, annessa alla citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono ap-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portate le modifiche di cui alla tabella allegata alla presente legge.

## Art. 5.

Al generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la carica di vice comandante generale dell'Arma, è attribuito, con decreto del Presidente della Repubblica e con decorrenza dalla suddetta data, il grado di generale di corpo d'armata.

## Art. 6.

L'onere derivante dalla presente legge, calcolato in sei milioni di lire all'anno, sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa, capitolo n. 4001, riguardante l'Arma dei carabinieri.

## Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibile.

TABELLA

## RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6
Generale di Corpo d'armata	—	—	1	—	—
Generale di divisione . . . . .	Scelta	2 anni di comando di divisione o equipollente	5	1 ogni 2 anni	Tutti quelli in possesso del requisito di cui alla colonna 3

. . . . . *Omissis* . . . . .